

# TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1850

— 87 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni. — Relazione e adozione del progetto di legge portante l'abrogazione del corso abusivo di alcune monete d'oro. — Continuazione della discussione del progetto di legge intorno all'abolizione dei fedecomessi. — Reiezione dell'emendamento del senatore De Fornari all'articolo 2. — Emendamento del senatore De Cardenas allo stesso articolo combattuto dal senatore Stara. — Emendamenti dei senatori Della Torre, Balbi-Piovera, Demargherita. — Discussione sopra i medesimi e loro reiezione. — Adottasi l'articolo 2 quale era proposto dall'ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.  
Si legge il processo verbale che è approvato.

**CIBRARIO**, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni :

- 408. Anonima (relativa alla guardia nazionale).
- 409. Laly, nella sua qualità di mandatario e portatore di titoli degli eredi e rappresentanti Basso e Béné, narrato come questi siano creditori verso il Governo della somma di centosettantanove mila, ottantacinque franchi e ottantacinque centesimi, e degli interessi di questo capitale a far tempo dal 22 marzo 1818, e come finora inutilmente abbiano domandato di essere pagati, chiedo che il Senato decreti con legge il pagamento di detto credito.

## RELAZIONE E VOTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABROGAZIONE DEL CORSO ABUSIVO DI ALCUNE MONETE D'ORO.

**PRESIDENTE.** Sarebbe qui il luogo di procedere, secondo l'ordine del giorno, alla continuazione della discussione della legge sullo svincolamento dei fedecomessi. Siccome però la Commissione istituita per l'esame della legge sulla tariffa di tolleranza di alcune monete d'oro mi ha fatto conoscere che aveva già in pronto il rapporto, chieggo al Senato se vuole far precadere questa discussione alla discussione che è all'ordine del giorno.

Chi intende mutare l'ordine del giorno per far luogo a questa discussione, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

La parola è al relatore della Commissione, il senatore Marioni. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 425.)

Chieggo al Senato se vuole procedere immediatamente alla discussione di questa legge.

(Il Senato approva.)

Leggerò il progetto di legge :

« Art. 1. È abrogata la legge del 5 aprile mille ottocento quarantotto, colla quale è stabilito temporaneamente un corso di tolleranza per le monete d'oro specificate nella tariffa alla medesima annessa.

« Art. 2. La presente legge avrà effetto dal primo gennaio mille ottocento cinquant'uno. »

È aperta la discussione generale.

Siccome nissuno domanda la parola, così è segno che il Senato intende di passare alla discussione particolare.

(I due articoli sono approvati senza discussione.)

Risultato della votazione :

Votanti .....	53
Voti favorevoli .....	52
Voti contrari .....	1

(Il Senato adotta.)

## SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALL'ABOLIZIONE DEI FEDECOMMESSI, MAGGIORASCHI, ECC.

**PRESIDENTE.** Il Senato rammenta che allorchando ieri si giunse alla discussione dell'articolo 2 della legge, eravi un emendamento proposto all'articolo 2 del progetto ministeriale dalla Commissione, il quale si differenziava dalla primitiva redazione in ciò che mentre il ministro faceva distinzione di trattamento fra la linea dei discendenti e la linea dei collaterali chiamati a gioire dei fedecomessi, la Commissione non voleva far alcuna distinzione di linee.

Il guardasigilli fece acconcio ragionamento sopra i motivi dai quali era stato mosso nell'abbracciare la prima proposizione.

Tuttavia considerando le eventualità che in qualunque svolgimento della legge sorgessero, non si mostrò alieno dal piegarsi al voto della Commissione, ed ammise anch'egli la perfetta uniformità di trattamento fra la linea dei discendenti e la linea dei collaterali, con ciò che alla parola *chiamati viventi* (parola riconosciuta sufficiente sia dalla Commissione che dal ministro, ma per motivi tutt'affatto differenti), a questa espressione, diceva, si sostituisse anche quella di *concepiti*; il qual desiderio fu prontamente secondato dalla Commissione, che in questo modo trovasi perfettamente d'accordo col ministro. Niente adunque osterebbe che si ponesse immediatamente in discussione l'articolo 2 emendato dalla Commissione, ove non si fossero presentati varii emendamenti che richiedono una preliminare disamina.

Il primo di questi emendamenti, quello cioè che più si

scosta dal senso intero della legge, è quello del senatore Della Torre, il quale, non contento alla riserva della metà della proprietà nuda dei beni fedecommissari in favore dei primi chiamati, vorrebbe che questa riserva abbracciasse tutta intera la proprietà fedecommissaria.

Questo emendamento fu appoggiato. Esso parmi dover esser messo il primo in discussione, in quanto che, come diceva, è quello che colpirebbe direttamente la sostanza della legge.

Un altro emendamento viene or ora ad essere presentato dal senatore Balbi-Piovera, il quale colpisce anche la sostanza della legge, benchè in una parte meno rilevante, cioè mentre la legge vuole che l'effetto di essa cominci dalla promulgazione della legge stessa, egli vuole far valere le ragioni dei primi chiamati nel tempo in cui sarà per cessare l'usufrutto, vale a dire alla morte degli attuali possessori.

Questo emendamento, dopo quello del senatore Della Torre, dovrà, per l'ordine della materia, essere posto in discussione il secondo. Si presentarono inoltre già fin da ieri altri emendamenti del senatore De Fornari, il quale suppose tre casi diversi di successione: il caso di successori discendenti, il caso di successori maritati, il caso di collaterali. Nel primo egli vorrebbe rendere dividuo il fedecommissato fra tutti i discendenti; nel secondo caso egli vuole accordare particolar favore ai chiamati che hanno già contratto nozze; nel terzo riserva la metà delle sostanze fedecommissarie al primo chiamato in conformità al progetto di legge. Questo emendamento però è preceduto da una clausola, della quale debbe tenersi particolar conto; questa clausola è la seguente: «fermo rimanendo in tutti i casi, a favore dell'attuale possessore l'usufrutto vitalizio della totalità dei beni, gliene sarà anche» ecc. — Il senatore De Fornari si è mosso a premettere questa clausola, in quanto che crede che il testo della legge non sia abbastanza esplicito nel conservare il diritto dell'usufrutto agli attuali possessori.

Debbo però far notare al Senato che se questo emendamento ha qualche rilevanza, sarebbe stato più acconcio il luogo a trattarlo quando si discuteva l'articolo primo, quando si diceva che gli attuali fedecommissari, gli attuali vincoli siano risolti nell'attuale possessore che non nell'articolo 2, in cui può dirsi che questa materia è già giudicata. E chi è pratico della frascologia legale conosce appieno che quando si dice che un vincolo è risolto nell'attuale possessore, non solamente questo attuale possessore ha il diritto dell'usufrutto durante la sua vita, ma avrebbe anche il diritto alla disponibilità pienissima delle sostanze tutte fedecommissarie, se non vi fosse un altro articolo nella legge, quale appunto è l'articolo secondo che tempera quest'applicazione generale dello svincolamento.

Parmi dunque che questa clausola, se non superflua, venga al certo fuori di tempo, in quanto che si può dire che la cosa è stata giudicata nell'articolo primo. Del resto, non intendo portare giudizio sull'opportunità di questa clausola; noto ciò solo per dar ragione della separazione che io farò nell'esporre a votazione questa clausola separatamente dalle altre tre parti dell'emendamento, acciò che il Senato non solo giudichi della importanza intrinseca di questa clausola, ma giudichi anche dell'essere o no questo il luogo acconcio ad intrmetterla. Ciò preposto, io debbo chiedere se l'emendamento De Fornari, il quale ieri fu solamente letto, sia o no appoggiato.

**DE FORNARI.** Se mi dà la parola, lo svilupperò...

**PRESIDENTE.** (Interrompendo) Aveva già sviluppato il suo emendamento nella seduta precedente.

**DE FORNARI.** Se insisto per la parola, egli è perchè lo sviluppo del mio emendamento ebbe luogo ieri sul chiudersi della tornata e non facilmente ne sarà ricordato il tenore; inoltre la esposizione or fatta dall'onorevole signor presidente mi obbliga a qualche aggiunta.

**PRESIDENTE.** Io non ho difficoltà che ella continui lo sviluppo del suo emendamento; ma siccome il senatore De Cardenas mi avea prima chiesta la parola, ed io non so se voglia parlare sull'ordine della discussione...

**DE CARDENAS.** Aveva chiesto di parlare sopra l'articolo per proporre un emendamento: non...

**PRESIDENTE** (Interrompendo) Se è per proporre emendamenti, allora vi ha altro tempo a parlarne. Frattanto niente impedisce che si dia luogo allo sviluppo desiderato dal senatore De Fornari, e quindi si vedrà se il Senato voglia appoggiare le sue proposte.

**DE FORNARI.** Se non è il momento opportuno...

**PRESIDENTE.** È opportuno, ed ella può parlare.

**DE FORNARI.** In questa materia allorchè trattasi di innovare la legislazione cadente sopra svariati interessi e situazioni, se inopportuno ed imbarazzato sarebbe il complicare la legge con soverchie distinzioni e previsioni, insufficienti pur sempre o di difficile applicazione, pur mi sembra da non doversi trascurare apposite disposizioni che contemplino quelle situazioni ed occorrenze che ovvie e gravi si presentano, ed ammettono e reclamano speciale considerazione. E appunto mi è qui sembrato, nel troncamento del corso delle successioni fedecommissarie e risolvere i vincoli, il caso di doversi appositamente disporre in riguardo a due emergenze che evidenti e da per sè definite possono prevedersi, e si può quindi opportunamente provvedervi: primieramente, cioè, se trattasi di fedecommissari a cui sia chiamata la discendenza dallo stesso attuale possessore, e realmente discendenza esista al momento della promulgazione per la risoluzione dei vincoli, nel qual caso nulla vedesi di più ovvio e provvido che confondere i beni svincolati nel patrimonio della famiglia interessata, sicchè seguano dappoi la sorte comune a norma della legge sulle successioni.

E tuttavia, secondariamente, nel caso stesso merita speciale considerazione la qualità del fedecommissato se primogeniale o dividuo, perchè se primogenitura fosse o secondogenitura, o ulteriormente istituita, o personale chiamata, in vista della quale ei fosse maritato, o anche solo per essere emancipato, avesse separati gli interessi patrimoniali, in tal situazione mi parrebbe doversegli riservata almeno la metà della nuda proprietà; ma solo negli enunciati casi di stato maritale o di emancipazione, poichè, senza tali circostanze, non vedrei ostacolo a che il legislatore, risolvendo il vincolo, non usasse del pieno suo arbitrio per riparare altresì alla inegualianza di trattamento fra i discendenti di egual grado, che è nei voti della nuova legislazione, confondendo anche i beni primogeniali nella massa del comune patrimonio, sotto le norme della legge e il limitato arbitrio lasciato al padre di famiglia.

Tali sono le sole speciali ovvie situazioni ed i riguardi applicabili alle medesime che il mio emendamento contempla, ciò che mi sembrerebbe una razionale ed equa aggiunta ed ameliorazione all'articolo 2 che discutiamo, come dal tenore dell'emendamento puossi rilevare.

Esso rimane basato sulla lettera e lo spirito del progetto sia ministeriale, sia di quello modificato dall'ufficio centrale. A quest'ultimo aderisco, e non lo che aggiungere: come vi aderiva l'onorevolissimo ministro guardasigilli con la luminosa, sempre luminosa sua sagacità e lealtà insieme, e segna-

lando ei stesso motivi di prescindere da viste e speciali disposizioni che provvide bensì, risulterebbero non sempre appropriate a tutti i casi; io mi lusingo che le aggiunte da me proposte possano incontrare l'approvazione del Senato.

Mi resta a farmi carico d'una avvertenza nella quale abbiamo udito ieri discutere e in fine concordare col Ministero l'ufficio centrale; doversi cioè parificare nella soggetta materia i concepiti ai nati e viventi. Invero il dispositivo del mio emendamento porterebbe all'effetto contrario perchè nella situazione contemplata avrei opinato che legalmente non fosse acquistata ragione ad essere considerati se non ai nati e viventi; ma l'autorità delle concordate opinioni, anche per maggior riguardo all'equità, in materia libera al giudizio del legislatore, mi farebbe facilmente accettare la stessa modificazione.

Infine ancora le osservazioni che l'illustre nostro presidente ha stimato essere il caso di porre in vista al Senato, in ciò che concerne la clausola da me premessa nell'emendamento, di restar cioè fermo a favore dell'attual possessore del fedecommesso, in ogni caso il vitalizio usufrutto, parmi potere opinare tuttora che utile, se non assolutamente necessaria, quella clausola sarebbe; perchè l'articolo 1 col dichiarare risolto nell'attual possessore il vincolo, non ne determina il modo e le conseguenze, le quali infatti vengono a determinarsi nel dispositivo dell'articolo 2. Del resto, purchè sia ritenuto inteso che già abbastanza risulti in ogni caso non pregiudicata quella ragion di vitalizio usufrutto in favore dell'attual possessore, io non insisterei per la conservazione della clausola premessa.

**PRESIDENTE.** Perchè il Senato possa meglio conoscere se sia o no degno del suo appoggio l'emendamento di cui si tratta, non essendo ieri stato letto per intero, avrò l'onore di rileggerlo. (Tornata di ieri, pag. 170.)

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Per procedere ordinatamente, come si annunziano altri emendamenti, io desidererei conoscerne la portata, perchè si sappia qual deve essere l'ordine di precedenza nel discuterli.

Già si era ieri annunziato un emendamento del senatore Demargherita. Si annunzia ora l'emendamento del senatore De Cardenas; io quindi do la parola all'uno e all'altro per proporli e svolgerli.

**DEMARGHERITA.** Sono stato prevenuto nel mio emendamento dal senatore Balbi-Piovera; mi riservo di prendere la parola per appoggiar l'emendamento medesimo cui mi associo.

**DE CARDENAS.** Signori, non impredo a ripetervi tutte le ragioni di equità che ci vennero ieri svolte dall'onorevole ministro guardasigilli, dal dotto relatore nostro collega, e più ampiamente ancora sviluppate dall'onorevole senatore Stara nel suo elaborato discorso.

Dimostravano essi, in modo a non potervi nulla replicare, come la equità si opponga a che si tolgano ed io aggiungo ancora a che si scemino dei diritti già acquistati, e come questi diritti non siano già una vana speranza, ma siano invece una realtà in chi vede già in prospettiva, più o meno lontana, la probabilità di una successione. Ma ammesso il diritto, talchè non vi è, e non vi può essere nulla a ridire, mi pare non sarebbe ad invocarsi la sola equità, ma che sarebbe la giustizia che qui si dovrebbe cercare; nè so come questa giustizia che sotto il nome di equità si fa valere pel primo chiamato non abbia poi a valere per gli ulteriori che più da lontano vedevano già in prospettiva quella eventualità che

forse si fondavano sopra calcoli e che anche contraevano impegni. Questa giustizia ed i diritti che ne vengono li ha, con tutta la dottrina di che è fornito, chiaramente esposti e sviluppati ieri, nella relazione di altra legge, il dotto professore nostro collega, l'onorevole barone Demargherita; nè ad altre ragioni mi posso appoggiare che a quelle stesse che egli esponeva a sostegno dei diritti provenienti dalla bannalità che si propone di abolire.

Dirò con lui che se la pubblica utilità, ed io non vi pongo certamente alcun dubbio, vuole la soppressione immediata da certi vincoli di alcune proprietà, si svincolino pure; ma dirò: si usi con i lesi quanto si usa con gli spropiati a causa di pubblica utilità, cioè si dia loro un sufficiente proporzionato compenso. E soggiungerò ancora che il compenso proposto della metà della proprietà al primo chiamato non è nè sufficiente, nè proporzionato, mentre in certi casi si riduce a ben poco ed è insufficiente, in altri è eccessivo, in altri nullo.

È insufficiente per quel primo chiamato nel quale alla morte dell'attuale possessore si avesse a consolidare l'intera proprietà con l'intero usufrutto (il che è il più frequente di tutti i casi); è eccessivo per il primo chiamato che non avesse a sopravvivere al suo antecessore nel possedimento; è nullo e atrocemente ingiusto per gli ulteriori chiamati, quando si verificasse il caso di loro vocazione che si vedrebbero allora spogliati della propria fortuna a vantaggio dell'attuale detentore e di quello che sarebbe stato antecedentemente chiamato, i quali senza alcun diritto e senza ragione, o con un'altra ragione che questa, di una legge ingiusta e retrospettiva, come si disse già ieri da alcuno dei preopinanti, verrebbero ad acquistare con altrui danno ciò a cui non avrebbero nè per giustizia, nè per equità alcuna ragione.

Signori, io me ne appello qui al solo buon senso, al senso comune: è egli giusto, è egli ragionevole cosa che un possessore attuale acquisti, a norma di questo articolo, la metà della proprietà conservando intatto l'usufrutto della totalità, mentre altri abbia a perdere senza alcun compenso la metà di questa proprietà, altri abbia a perdere la intera? Io non credo che il Senato voglia sanzionare questa ingiustizia, e quindi, a sostituzione del secondo articolo di legge, propongo il seguente che in parte concorre coll'emendamento proposto dall'onorevole maresciallo al quale mi associerò, quando non venga quest'articolo adottato.

**PRESIDENTE.** Senza punto pregiudicare l'opinione del Senato, il quale di leggieri avviserà che con quest'articolo andrebbe a distruggersi fondamentalmente la sanzione già data ieri all'articolo 1, interrogo il Senato se o non intenda appoggiare questo emendamento.

**DE CARDENAS.** Domando la parola per dire che il mio emendamento non invalida la sanzione già data ieri all'articolo 1.

**PRESIDENTE.** A modo suo di pensare sarà certamente così.

Trattandosi di materia grave, darò lettura dell'emendamento:

« Sono riservati per intero i diritti, quali risultano dalle tavole di fondazione, a tutti coloro fra i chiamati che saranno viventi all'epoca della promulgazione di questa legge. La proprietà si consolida coll'usufrutto dell'ultimo di essi. »

Domando ora se è appoggiato.

(È appoggiato.)

**STARA.** Signori, se noi vogliamo entrare in tutte le molteplici e svariate combinazioni che si possono presentare alla nostra mente, o che si possono immaginare da coloro che

prendono a meditare sopra le conseguenze della nuova legge, noi correremo rischio di entrare in un labirinto inestricabile, dal quale non saprei bene come e quando ne potremmo uscire.

Tante infatti sono coteste combinazioni quanti sono i moltissimi o svariati casi che si possono presentare nelle varie famiglie che posseggono fedecommissi, primogeniture, commende al momento della promulgazione della nuova legge che dichiara abolite le primogeniture, i fedecommissi, le commende stesse.

Ora lo domando, o signori, è egli possibile, è egli conveniente che noi entriamo in questo pelago immenso nel quale correremmo manifesto pericolo d'andare perduti o smarriti?

A me pare, o signori, che non sia cosa né possibile, né conveniente.

Non credo che sia possibile d'entrare in tutte queste svariatissime e moltissime combinazioni, perchè per quanto acuta, per quanto perspicace possa essere la mente del legislatore, mai non si arriverà a tutte comprenderle, a tutte abbracciarle; sempre alcun caso, alcuna combinazione sfuggirà alla massima di lui previdenza e converrà quindi rivolgersi a disposizioni generali.

Ma quando pure fosse possibile di prevedere tutte queste svariatissime combinazioni, sarebbe egli conveniente che ciò si facesse? È questa la missione, è questo l'ufficio del legislatore?

Secondo il mio avviso, o signori, la missione, l'ufficio del legislatore non è questo, ma soltanto quello di stabilire norme fisse, invariabili, generali, le quali improntate dei principii di giustizia ed equità preveggano, abbraccino, contemplino tutti i casi.

Questa è la vera missione, questo è il vero ufficio del legislatore, e non già lo scendere in tante particolarità, quanti possono essere gli svariati casi che all'applicazione della legge si possono presentare nelle varie famiglie che sono in possesso di fedecommissi, di maggioraschi, di commende.

Considerata la cosa sotto questo aspetto e prendendola per massima fissa ed invariabile, quali erano le considerazioni che dovevano muovere il legislatore nel sanare la soppressione dei vincoli esistenti? Quali erano le persone che particolarmente dovevano essere prese in considerazione dal legislatore stesso al momento della pubblicazione della nuova legge?

Naturalmente s'affacciano due persone, l'attuale possessore ed il primo o primi chiamati.

Nella nuova legge colla quale si sopprimono i vincoli esistenti, egli è giusto e conveniente che si lasci riservata una parte dei beni vincolati all'attuale possessore che già si trova in possesso dei beni che si vogliono avvincolare: perciocchè l'attuale possessore ne ha il pieno godimento, ed oltre all'averne il pieno godimento finchè vive, lo ha in proprietà benchè non assoluta, ma che può diventare perpetua ed assoluta, se prima della sua morte vengano a mancare tutti i chiamati.

Sarebbe in quest'ultimo caso cosa ingiusta che, perchè egli soccombe, perchè passa da questa ad altra vita dopo la promulgazione di una legge così fatta, e sebbene venga da prima a mancare tutto il genere chiamato, sia egli privato di anche una menoma parte di quella proprietà che tutta gli avrebbe spettata in questo momento.

Aggiungasi, o signori, a rendere vieppiù chiare le ragioni dell'attuale possessore che potrebbe facilmente succedere questo caso.

Si pubblica la legge colla quale sono aboliti i vincoli ora

esistenti e niuna parte della proprietà è attribuita o assegnata all'attuale possessore.

Tutto si dà a quello che sarebbe primo chiamato in quel momento.

Trattasi di un attuale possessore che per ragion di età, e anche perchè non ha ancor creduto di ammogliarsi è scapolo, ovvero essendo ammogliato di fresca ma in buona età, non ha ancor figliuoli ed i primi chiamati sono di altra linea. Sarebbe egli giusto in questo caso che quel giovane che non ha ancor l'età del matrimonio, pure è in possesso del fedecommissi, o che avendo contratto il matrimonio non ebbe ancor tempo di aver figli i quali sarebbero i primi chiamati (perchè si tratta di famiglia che appartiene alla linea ingressa), sarebbe egli giusto, dico io, che al comparire della legge, il possessore attuale fosse ridotto al semplice usufrutto (che non glielo si può togliere, e privato dell'intera proprietà in un colla famiglia che fra qualche anno procreerà in gran numero, e ciò per attribuire i beni a remoti parenti di altre linee?

Ecco la conseguenza di voler tutto attribuire al primo chiamato, e di mettere in non cale l'attuale possessore.

Non solamente questo non mi pare giusto e conveniente, ma quel che più monta, è insolito, e non mai praticato da alcuna nazione che abbia fatta legge di tal natura.

Tutte, quali più, quali meno, hanno preso in considerazione, come era un dovere, il diritto dell'attuale possessore; anzi taluni sono andati così oltre che, messi in non cale i diritti del primo e di tutti gli altri chiamati, ogni cosa attribuirono all'attuale possessore.

L'ufficio centrale non ha creduto bene di andare così avanti; ma ha bensì creduto che, procedendo per una via di mezzo, meglio si raggiungesse lo scopo di sconcertare il meno che sia possibile le combinazioni familiari e domestiche, di ledere il meno che sia possibile i diritti e gli interessi di tutti.

Perciò ha creduto che a colui che è in possesso, a colui che ha il primo godimento dei beni, a colui che ha anche un diritto di proprietà, tuttochè imperfetta, si attribuisca una parte della nuda proprietà oltre al godimento dei beni che continua a ritenere.

Ed era cosa giusta che così si adoperasse, perchè quando si tratta di una legge nuova, chi ne deve profittare?

L'attuale possessore che ha il godimento della proprietà sarà il solo non favorito dal legislatore nella legge? Egli solo il dimenticato? Quando era naturale che il primo si presentasse egli stesso ad essere favoreggiato dal legislatore, come lo fu infatti presso tutte le altre nazioni? Dunque mi pare incontrastabile che se non si vuol andare incontro ad inconvenienti che sarebbero dell'ingiustizia, sia indispensabile che una porzione qualunque debbasi attribuire all'attuale possessore, perchè altrimenti, come dico, potrebbe venire il caso in cui un giovinotto che si trova attualmente in possesso, e che ha tutta la fiducia di aver prole, nel momento in cui comparirà la legge, si vedesse tolta l'intera proprietà dell'asse fedecommissario per essere aggiudicato a un parente di lontanissima linea.

Questa gravissima ingiustizia non può cadere in mente del Senato.

Veniamo ora agli altri.

**DELLA TORRE.** Nous sommes tous d'accord sur ce point.

**FRANA.** Non, car il y a un amendement qui ne veut rien donner au possesseur actuel.

**DELLA TORRE.** Mais s'il a des enfants il est évident qu'ils

sont naturellement les premiers appelés: cela est d'ailleurs conforme aux principes de notre Code.

**SPAMA.** La prima persona, come dicevo, si presenta al momento, quando si voglia promulgare una legge, che scioglie il vincolo anche esistente dell'attuale possessore; a fronte di questa prima persona, che pare quella che meglio meriti di essere contemplata, qual altra persona si presenta? Naturalmente quella più prossima all'attuale possessore, al primo, o primi chiamati, perchè questi hanno già un vero diritto, tuttochè sospeso, tuttochè condizionato; un diritto che nacque dal momento in cui l'attuale possessore succedente per adizione di eredità, per quasi-contratto, che ebbe luogo per mezzo della adizione, acquistò bensì una proprietà imperfetta sull'asse ereditario, ma l'acquistò con l'obbligo di conservarlo o di restituirlo al primo, o primi chiamati, i quali primo o primi chiamati per conseguenza in virtù di quel quasi-contratto acquistarono il diritto di farsi conservare, e restituire l'asse.

Questa adunque era la seconda persona che dopo l'attuale possessore doveva essere presa in considerazione dal legislatore per attribuirgli, se non tutto, almeno in parte l'asse vincolato, e quindi il vostro ufficio attribui al primo, o primi chiamati, la metà della nuda proprietà; e per conseguenza parmi, o signori, che per loro si usino tutti quei riguardi, e che loro si renda tutta la maggior giustizia.

Infatti, mettiamo che continui i vincoli: ora che cosa avrebbe avuto il vostro primo chiamato? Il medesimo diritto che ha l'attuale possessore, quello cioè di godere, ma conservando, restituendo agli altri chiamati. Ora, io dico, tra quest'unico diritto di godere durante la sua vita che può essere brevissima, ed il godimento della metà di questi medesimi beni, e la nuda proprietà dell'altra metà che terrebbe luogo del godimento dell'altra metà, non guadagna egli? Se il fedecommesso continuasse, non avrebbe che il godimento dell'intero asse vincolato; ora succedendosi al fedecommisario, ed attribuendogli la proprietà nuda, mi pare che più si dà col compenso di quello che viene a perdere: dunque egli non può dire di essere trattato in termini meno equi, in termini meno giusti; ma però se si fa il computo di quello che avrebbe guadagnato durante la sua vita, mi pare che piuttosto di perdere forse acquista; dunque anch'egli è trattato in quel modo in cui giustizia ed equità richiede che si tratti.

Restano gli altri chiamati. Ma, signori, noi allora ci andiamo così scostando, che se tutti vogliamo considerare questi attuali vincoli esistenti e non sopprimerli, andiamo all'infinito. Le persone, come avevo l'onore di dire, che meritano le considerazioni del legislatore, sono colui che precede e colui che vien dopo, l'attuale possessore ed il primo chiamato. I diritti degli altri sono così lontani, sono così incerti, che sicuramente il legislatore non deve tenerne alcun conto.

Oltre di che consideriamo poi le ragioni, i diritti di questi ulteriori chiamati.

O sono figli e discendenti di colui che è primo chiamato, o sono estranei.

Se sono figli o discendenti di colui che è primo chiamato, io dico che essendo ben trattati come ho voluto dimostrare, il padre loro, il loro autore, cui abbiamo attribuito la metà dei beni svincolati, restano per conseguenza ben trattati e compensati i figli e discendenti dello stesso, perchè mentre il padre loro non avrebbe potuto che godere dell'asse ereditario, ed avrebbe dovuto restituirlo ad un solo di loro, se è primogenitura o maggiorasco, tutti vengono all'incontro a dividersi la metà dell'asse svincolato; pare adunque che questi ulteriori chiamati della famiglia non ne scappino. Che se poi noi consideriamo gli ulteriori chiamati d'altra linea, allora io

dico che la vocazione di questi è così incerta, così sospesa, così lontana che non merita di essere tenuta a calcolo, perchè per avere luogo converrebbe che oltre l'attuale possessore ed il primo chiamato cui si attribuisce la metà, in caso che l'attuale possessore abbia figli, mancassero anche tutti questi, e non fosse ancora pervenuto il quarto grado, affinché quest'altra linea sia chiamata alla successione, perchè se questi quattro gradi sono già compiuti, il fedecommesso si scioglie di sua natura.

Ora, io dico, vi ha tutta la probabilità che prima che vengano a mancare tutte queste persone, manchino questi successori dell'altra linea, si compiscano i quattro gradi.

Come dunque è possibile che si diminiscano i diritti dell'attuale possessore del primo o primi chiamati per attribuirne una porzione a persone i cui diritti sono così incerti, lontani, eventuali? A me pare pertanto che non altra combinazione si debba avere presente, e che la sola combinazione giusta e possibile sia quella che l'ufficio centrale vi ha proposta, quella cioè che riguarda l'attuale possessore ed il primo o primi chiamati, e che per ciò meriti di essere adottata, esclusa per conseguenza ogni altra qualsiasi.

**PRESIDENTE.** Prima di lasciar progredire la discussione ed accordare la parola al senatore De Cardenas che l'ha chiesta, è dover mio di vegliare perchè il Senato non si comprometta con sé stesso, vale a dire, che il Senato non sia condotto a cancellare nell'articolo 2 ciò che ha già adottato nello articolo 1.

Ora, qual è la portata dell'emendamento De Cardenas? Io pongo questo caso.

Vive al presente l'avo, attuale possessore del fedecommesso; vive il suo figliuolo; vive il suo nipote: tutti tre, perchè viventi al momento della promulgazione della presente legge, sono dall'emendamento De Cardenas chiamati a godere uno dopo l'altro del fedecommesso, il quale così, lungi dal risolversi nel primo possessore come è scritto nell'articolo 1 già votato, dovrà ancora progredire per altri due gradi.

Questa proposta adunque è contraria e colpisce direttamente il voto già emesso dal Senato nell'adottare l'articolo 1. In conseguenza è dover mio di proporre la questione preliminare, vale a dire, se sia luogo a deliberare sull'emendamento De Cardenas.

Chi intende in questo modo la questione preliminare, voglia levarsi.

**DE CARDENAS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Se è sul merito, non gliela posso accordare.

**DE CARDENAS.** No, sulla questione preliminare.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**DE CARDENAS.** Le parole che si sono votate nell'articolo, lo sono state condizionalmente, cioè colla riserva fatta dal senatore Della Torre per il suo emendamento. (Segni di disapprovazione)

Se non posso spiegarmi, non parlo più.

*Alcuni senatori.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Ha liberissima la parola, come ha libero il voto il Senato.

**DE CARDENAS.** In queste parole, sono risolti nell'attuale possessore, io ho creduto riconoscere e forse altri lo ha come riconosciuto, come un attuale possessore, ogni persona che vi avesse diritto, perchè ogni persona che possieda un tale diritto, possiede pure potenzialmente una parte di questi fedecommessi. Non saprei in qual altra maniera abbia potuto aver luogo la riserva fatta a favore dell'emendamento del signor barone della Torre, che in quello di intendere, che sono

risolti nell'attuale possessore, cioè che in ognuno che possiede attualmente si trovi risolto di fatto il fedecommissario; e possiedono attualmente tutti coloro che hanno un diritto per esservi chiamati al momento della promulgazione di questa legge. Nel secondo paragrafo ciò non venne modificato, appunto perchè così s'intendeva, e l'oggetto dell'articolo proposto avendo prima relazione all'emendamento Della Torre, si deve considerare in relazione alle circostanze in cui fu votato l'articolo 1.

Domando ora se il senatore Stara, nel rispondere, ha creduto dare una risposta anche al mio emendamento...

**STARA.** A tutti.

**DE CARDENAS.** In questo caso avrei a rispondere anche alle sue osservazioni; sonvi alcune spiegazioni a darsi per rettificare le cose dette, e che mi paiono necessarie a dire perchè non sono stato inteso.

**PRESIDENTE.** La questione da risolversi è la questione preliminare; questa toglie di mezzo ogni questione di merito. Conseguentemente se alcuno intende parlare sovr'essa, chieda la parola, altrimenti la porrò ai voti.

**DE CARDENAS.** Ma le mie spiegazioni erano appunto sulla questione.

**PRESIDENTE.** Il presidente propone la questione preliminare, sulla quale si deve prima di tutto deliberare.

Chi accetta la questione preliminare, voglia levarsi.

(Non muovendosi alcuno dei senatori, il presidente ripiglia):

Veggio che non si è ben capita la questione preliminare...

**COLLI.** Il senatore De Cardenas osservava che ieri, quanto al primo articolo, è stato espressamente inteso che l'emendamento del senatore Della Torre non rimarrebbe escluso.

Una voce. No!

**PRESIDENTE.** L'emendamento Della Torre, che cade nella discussione dell'articolo 2, rispetta la dichiarazione della risoluzione dei vincoli fedecommissari negli attuali possessori, siccome è prescritto nell'articolo 1.

Nell'articolo 2 poi lo stesso emendamento modifica, non il vincolo, ma la riserva del godimento di una parte delle sostanze ai primi chiamati che si vorrebbe mutare nella totalità di esse.

Questo emendamento pertanto rimane intatto ed indipendente dalla presente questione.

**COLLI.** Chiedo la parola per chiarire la mia osservazione; mi pare che quanto vien notato dal presidente potrebbe forse anche applicarsi all'emendamento proposto dal conte della Torre imperocchè nell'articolo 1 si dice che il vincolo è sciolto nell'attuale possessore, e l'emendamento Della Torre tende a prolungarlo al primo chiamato...

**ALFIERI.** Domando che si rilegga l'emendamento Della Torre per eliminare le difficoltà...

Un senatore. Parla della nuda proprietà.

**COLLI.** A parer mio si sarebbe forse potuto muovere il dubbio anche contro quell'emendamento; perciò ho creduto dover chiedere uno schiarimento.

**PRESIDENTE.** Tant'è che mentre nell'articolo 1 già votato si parla di risoluzione del vincolo nell'attuale possessore l'articolo 2 non parla più di vincolo.

« La nuda proprietà dei beni già vincolati rimane riservata, » ecc.

Quell'emendamento, io diceva, è intatto; e sarà il primo a votarsi dal Senato.

Ma l'emendamento De Cardenas ha una portata molto più estesa, perchè non si tratta di riservare una parte o la totalità dei beni al primo chiamato; si tratta di comprendere fra i

primi chiamati tutti quelli che vivono al tempo della promulgazione della legge. E siccome fra questi possono trovarsi tre generazioni, così il fedecommissario che la legge nell'articolo 1 ha già dichiarato sciolto, nell'articolo 2 sarebbe prolungato per altre due generazioni.

Questo è contrario al voto della legge, ed è per ciò che io proponevo la questione preliminare.

Chi crede che la questione preliminare proposta dal presidente debba adottarsi, voglia sorgere.

(È adottata.)

Viene ora il turno dell'emendamento Della Torre.

« La nuda proprietà dei beni già vincolati rimane riservata al primo o primi chiamati, qualunque sia la linea cui essi appartengono, che saranno viventi o concepiti all'epoca della promulgazione della presente legge. »

Qui è necessario che il Senato separi in due parti questo emendamento, in quanto che l'emendamento del signor marchese Balbi-Piovera ne colpisce l'ultima parte, perchè non intende già egli di accennare la riserva a favore di coloro che saranno viventi o concepiti all'epoca della promulgazione della presente legge, ma a quelli i quali si troveranno viventi o concepiti all'epoca in cui cesserà l'usufrutto, vale a dire all'estinzione degli attuali possessori.

L'ordine adunque richiede che si separi in due parti l'emendamento Della Torre, e si discuta e si voti la prima parte, con riserva di discutere poscia la seconda parte dell'emendamento Balbi.

**DELLA TORRE.** Ammetto...

**PRESIDENTE.** Leggo ora l'emendamento Balbi, perchè tutti lo conoscano.

« La nuda proprietà della metà dei beni già vincolati rimane riservata al primo o primi chiamati, qualunque sia la linea cui essi appartengono, che saranno viventi o concepiti all'epoca della cessazione dell'usufrutto. »

« La divisione dei beni sarà promossa tanto dall'attuale possessore, che dal Pubblico Ministero, a cautela dell'interesse del chiamato o chiamati assenti. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Adesso metterò in votazione la prima parte dell'emendamento Della Torre, quello in cui si tratta di dare la totalità, invece di dare la metà come è proposto nel progetto ministeriale.

**DELLA TORRE.** Messieurs, je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point; c'est que la difficulté que nous a opposé notre honorable collègue, M. le sénateur Stara, qu'il pourrait arriver le cas où le possesseur actuel n'aurait pas d'enfants à l'époque de la promulgation de la loi, et où il lui en surviendrait plus tard, est résolue par les quelques mots que j'ai dits plus haut, c'est-à-dire que ces enfants-là seraient de droit les premiers appelés: personne ne peut soutenir que le premier appelé doit être plus favorisé que ne, le serait l'enfant adoptif.

En effet, que dit la loi relativement au fils adoptif? Il remplace le fils légitime, mais il cède le pas au fils légitime, quoique sa naissance ait lieu après l'adoption. Au reste, ces principes sont dans le Code général, et le Code n'est pas détruit. Il ne faut pas prévoir un cas semblable, et s'il est prévu, il est résolu. Le possesseur actuel a un enfant, c'est son fils qui est le premier appelé, c'est, je le répète, la loi générale: si ce n'était pas la loi, je suis tout prêt à appuyer ce que dira à cet égard l'honorable sénateur Stara.

Je reviens à mon amendement qui demande que le premier appelé conserve la totalité des biens libres si les fidéicommis

sont abolis. Monsieur le garde des sceaux nous a fait une triste peinture de la position des cadets telle qu'elle existait autrefois : je ne voudrais pas que cela jetât de la défaveur sur les premiers appelés : l'expression qu'il a employée était certainement trop forte ; car les cadets et les filles avaient des dots et des légitimes, et le Sénat veillait à ce que ces dots et ces légitimes fussent toujours dans des proportions convenables. Il y avait beaucoup de latitude dans la manière dont les pères de famille disposaient de leurs biens ; mais cela n'allait pas jusqu'à priver les cadets et les filles de leurs dots et de leurs légitimes. L'avantage qui compensait pour les cadets l'inconvénient de ne pas avoir une part égale à celle de l'aîné c'est que la famille étant aisée, on pouvait donner de l'éducation aux enfants. Moi-même, à 18 ans, j'avais perdu toute ma fortune, elle était séquestrée, il ne me restait que mon épée, mais on m'avait appris comment un soldat peut s'en servir ; elle m'a servi, elle m'a procuré une existence honorable pendant le cours de ma longue existence ; à l'époque où la monarchie sarde a été renversée, nous étions 180 officiers qui sommes allés chercher fortune, les uns en Angleterre, les autres en Russie, à Naples, en Allemagne, et nous avons vécu honorablement dans ces différents pays, parce qu'on nous avait appris notre métier de soldat.

Un autre motif sur lequel on s'appuie en faveur de la loi et des dispositions qu'elle contient, c'est l'opinion.

Je crois que l'opinion est un mauvais guide pour des législateurs, surtout dans les Gouvernements représentatifs. Sans doute, il ne faut pas heurter l'opinion ; mais faire des lois pour lui donner une satisfaction momentanée, c'est fort imprudent, et les conséquences d'un pareil système ne peuvent être que funestes : en effet, MM., l'essence du Gouvernement représentatif est que les opinions différentes parviennent de temps en temps au pouvoir ; cela arrive partout, cela est déjà arrivé chez nous, et se renouvellera, il n'en faut pas douter. Si donc on établit en maxime que pour satisfaire à l'opinion qui domine on doit faire des lois, ces lois seront changées lorsqu'une nouvelle opinion parviendra au pouvoir, et nous aurons une législation toujours flottante : c'est la plus mauvaise, c'est celle qui s'oppose le plus au développement de l'industrie, à la tranquillité des familles, car personne n'est sûr de l'avenir. Ce système doit donc être repoussé.

Il y a deux mots, mots magiques, que l'on met en avant comme s'ils étaient nouveaux, les voici : *nostre libere istituzione, e l'eguaglianza davanti alla legge*. MM., quand Clovis sortit des forêts de la Germanie, il y a douze siècles, il apportait déjà l'égalité devant la loi, et ce que nous appelons *libres institutions*, c'est à dire un Gouvernement parlementaire, cela se nommait *champ de Mars* ; là il y avait, comme chez nous, des assemblées délibérantes ; il y en avait en France, en Italie, en Espagne, dans toute l'Europe. C'est fort ancien, comme vous voyez ; en Italie, outre le Gouvernement dont je vous entretiens, il existait des républiques nombreuses, et tout marchait avec les lois romaines, car ces lois étaient presque partout en vigueur. Nous nous montons une espèce de fabrique de lois ; on nous annonce qu'on va changer notre Code, MM., j'en suis très-affligé ; vous le changerez peut-être encore dans deux ans ; je ne vois pas que les pouvoirs aient chez nous une plus longue durée.

Quant à l'égalité absolue des classes, on croit que c'est très-avantageux pour l'État. C'est une erreur profonde ; les nations les plus puissantes du monde étaient divisées en plusieurs classes ; les Romains n'en comptaient pas moins de douze, les sénateurs, les chevaliers ; le peuple était subdivisé en dix centuries et cependant le dernier des romains était

libre, était fier d'être romain, il sentait sa dignité d'homme, et il l'avait. Vous voyez la même chose en Angleterre ; aucun pays n'est plus divisé en classes que l'Angleterre, et c'est un pays puissant, riche, industriel ; les choses y sont stables ; les lois, les positions demeurent ; tout y est fort et grand.

Nous, MM., nous prenons la route opposée, et je crois aussi que nous arriverons à un résultat opposé, et je le regrette profondément. Pourquoi donc vouloir mettre tout le monde au même niveau ? La nature produit des hommes différents ; elle produit des hommes supérieurs, qui prennent le dessus. Nous serons une petite nation si nous abaissons ce qui est grand ; il faut suivre une autre marche.

Messieurs, je vous demande pardon de cette digression, mais elle n'est pas tout à fait hors de propos.

Je ne voudrais pas que la loi s'écartât de la justice et de l'équité ; je crois que le premier appelé dans le système de la Commission est lésé, et que, par conséquent, la loi à son égard n'est ni juste, ni équitable ; car, enfin, il avait droit à 100, et vous ne lui donnez que 50 (quand je dis le premier appelé, j'entends tous les *primi chiamati*). Il éprouve donc une perte de la moitié. Vous deviez avoir 20 mille francs de rente, on vous en ôte la moitié ; si vous avez fait des dispositions qui étaient bonnes quand vous aviez 20 mille francs, elles seront certainement mauvaises quand votre fortune sera réduite à la moitié. Il y a plus : vous avez des oncles, des tantes, une mère qui ont quelque fortune ; comme le premier appelé devait avoir le *fidéicommiss*, ils ont fait des dispositions en faveur d'un autre parent ; ainsi le premier appelé subit une perte, parce que le *fidéicommiss* lui était réservé. On dit : le *fidéicommiss* doit être *risolto* immédiatement. Eh bien ! je crois que c'est une mauvaise chose ; s'il y a un vote à cet égard, je le respecte ; mais on ne toucherait point à la substance de la loi en laissant en biens libres au premier appelé la portion entière qui était *fidéicommiss*.

On peut dire sur cet objet beaucoup de paroles, on peut dire des paroles fort éloquentes contre ce que je viens de proposer. Nous avons des orateurs, M. le garde des sceaux entre autres, s'il est présent, traitera ce point d'une manière supérieure à moi ; mais je défie à tous les orateurs avec leur éloquence de prouver que 50 valent 100 ; que si au lieu de donner 100 on ne donne que 50, on ne cause pas un tort considérable ; je leur défie de prouver qu'il ne peut pas se présenter certains cas, où cette diminution devient fatale ; je leur défie de prouver qu'il ne soit pas arrivé à tels ou tels des nombreux premiers appelés d'avoir été privés d'un héritage, parce qu'on croyait qu'ils recevraient le *fidéicommiss*. Les morts ne ressuscitent pas, ainsi leurs testaments ne peuvent plus être modifiés. Vous ne pourrez empêcher que ceux qui sont frappés par cette loi ne fassent de l'opposition, c'est dans la nature de l'homme ; ils s'uniront à cette autre portion d'individus qui veulent renverser ceux qui sont à la tête des affaires, s'empareront du pouvoir, feront d'autres lois. Je suis très-opposé aux changements de lois ; je voudrais que cette fabrication s'arrêtât enfin, que l'on fit simplement des lois pour améliorer l'ensemble du pays, des lois qui ne méconnaissent pas les droits acquis, qui n'affaiblissent pas la position des pères de famille. Je suis attristé de voir que notre pays s'écarte des grands principes ; c'est en les suivant que les nations que je vous ai citées sont parvenues au plus haut point de richesse, de gloire et de puissance et s'y maintiennent.

Je vote pour que le premier appelé reçoive la portion entière.

STARA. Quando ho chiesta la facoltà di parlare, non è

stata mia intenzione, o signori, di venir ripetendo le molte considerazioni per le quali ho creduto di provare che il sistema che vi si propone dall'ufficio centrale sia il più giusto, il più equo, il più conveniente da adottarsi. Aggiungerò solo che abbiamo in presenza due sistemi affatto contrari: l'uno che vuole attribuire tutto all'attual possessore, ed è ciò che si fece da parecchie nazioni; l'altro che vuol attribuire tutto al primo o primi chiamati.

Sono questi, come ho avuto l'onore di dire, due sistemi al tutto opposti, estremi. Sarà forse allora il caso di dire che la verità sta nel mezzo, *in medio veritas*. Fra due sistemi estremi opposti, parmi che con ragione si possa dire che l'equità, la giustizia, sta dal canto di quello che procede per la via di mezzo; ed è quello appunto che vi propone l'ufficio centrale, di non attribuire, cioè, tutto all'attual possessore, e di non aggiudicare, di non dare tutto al primo o primi chiamati, ma di fare un'equa ripartizione fra l'uno e gli altri. Premesse queste osservazioni, verrò solamente a rettificare quanto si è detto dall'illustre maresciallo a proposito di una cosa da me proposta, in cui apparirebbe l'ingiustizia del sistema che si viene proponendo di attribuire tutto al primo o primi chiamati, cioè al caso in cui, al momento nel quale comparisse la legge, si trovasse al possesso dell'asse ereditario un giovanetto, ovvero anche non essendo giovane, uno che non fosse ammogliato ancora, o, se ammogliato, che non avesse figli, sicché al momento della pubblicazione della legge, si attribuirebbe tutto al primo o primi chiamati di altra linea lontana, remotissima, forse forse neppure parenti. La conseguenza sarebbe che l'attuale possessore riterrebbe bensì il godimento, ma, quando fosse già morto, o poco tempo dopo, non essendo ancora morto, si maritasse o avesse figli, la sua figliuolanza, che era la prima chiamata, si troverebbe per sempre esclusa dalla proprietà dell'asse vincolato, che sarebbe acquisita al primo o primi chiamati, che si trovava vivente in quell'epoca, e che apparteneva a lontanissima linea. Nè mi si dica, come si pretende dall'illustre signor maresciallo, *quando abbia figli sono sempre preposti*.

**DELLA TORRE.** Lo cambierò.

**STARA.** L'emendamento proposto porta che al momento della pubblicazione della legge la proprietà, anteriore nuda spetta al primo o primi chiamati. L'attribuzione è immediata, non è sospesa, è distribuita incontante l'intera proprietà. Questa trasmissione non può più rompersi; e per conseguenza, quantunque l'attuale possessore venisse ad aver figli, i suoi figli si vedrebbero per sempre esclusi dalla nuda proprietà dell'asse vincolato, perchè è stata al momento della pubblicazione della legge attribuita definitivamente al primo o primi chiamati che esistevano in quell'epoca.

**PRESIDENTE.** Il maresciallo ha fatto notare che cambiava il suo emendamento.

**DELLA TORRE.** Lo cambierò.

**PRESIDENTE.** In tal caso si uniscano gli emendamenti Balbi e Della Torre.

**DELLA TORRE.** Mi unisco all'emendamento Balbi.

**PRESIDENTE.** Allora non vi ha più luogo a separata votazione sull'emendamento Balbi perchè il maresciallo l'ha adottato.

**BALBI-PIOVERA.** Io mi accosto in tutto a quello che ha detto la Commissione, e certo il senatore Stara ha difeso con molto più maestria, che io non potrei farlo, l'emendamento da me proposto. La differenza che ci è tra il mio emendamento e quello del maresciallo, si è che io non metto che la metà, e lui la totalità dei beni già vincolati a favore del chiamato.

**PRESIDENTE.** Il Senato ha inteso che l'emendamento Della Torre contiene la clausola dell'emendamento Balbi.

**SCLOPIS, relatore.** Bramerei di fare alcune osservazioni.

**PRESIDENTE.** L'ha già domandata il senatore Demargherita.

**DEMARGHERITA.** Non vi sarebbe diversità tra il mio modo di vedere e quello del senatore Balbi, salvo in che io intenderci che sotto il nome di *primo chiamato*, come diceva il senatore Della Torre, s'intenda quello che sarà l'immediato successore dell'attuale possessore (cioè che non vedo nell'emendamento Balbi), purchè questo che raccoglierebbe il prodotto del fedecommesso, quando il fedecommesso durasse in piedi, si trovi vivente o concepito all'epoca della promulgazione della legge, e ciò per non dare ad un semplice nascituro il beneficio che la legge intende accordare al primo chiamato dell'immediato successore.

Tolta questa differenza nell'intelligenza del primo chiamato, andremo d'accordo.

Io vorrei che il primo chiamato, dandovi la metà dell'asse vincolato, avesse un compenso di quella successione intera che riceverebbe durante il fedecommesso; ma per non concedere questo beneficio ai nascituri, vorrei che fosse ristretto a quelli che sono nati o solo concepiti al tempo della promulgazione della legge svincolativa.

**STARA.** È il concetto della Commissione.

**DEMARGHERITA.** Mi pare diverso. La Commissione, io credo, dà la metà dell'asse svincolato al primo o primi chiamati che si trovano nati o già concepiti al momento prima della promulgazione della legge, ed io la darei a quelli che sono nati o concepiti al tempo della legge, ma che si trovano ancor viventi al tempo della morte dell'attual possessore.

**PRESIDENTE.** Allora faccia un emendamento scritto.

**DEMARGHERITA.** Darò l'emendamento scritto, ma se il Senato me lo permette, lo svolgerò.

**PRESIDENTE.** Lo scriva, e quindi lo svolgerà.

**SCLOPIS, relatore.** Io credeva, o signori, che la questione perfettamente legale fosse presso ad essere esaurita, e lo credeva dopo gli schiarimenti così stringenti, così concisi, così fondati che ne porgeva il nostro collega il senatore Stara. La mia previsione andò fallita, poiché crescono gli emendamenti, si complica di molto la questione, e quindi non è sperabile (per ora almeno) di dire sopra di ciò l'ultime parole.

Unicamente pertanto io mi farò a sottoporvi, o signori, alcune considerazioni in risposta a quanto ci ha detto il signor maresciallo Della Torre.

Mi duole che l'assenza del signor guardasigilli in questo momento, proponente egli la legge, privi la discussione di molti lumi che da lui sarebbero potuti venire.

Siccome l'ufficio era entrato nelle sue viste primordiali e dirigenti, così io mi farò, non compiutamente al certo, a supplire in qualche parte tenendo dietro all'ordine delle idee espresse dall'illustre maresciallo.

Quello che mi preme anzitutto è di togliere il pensiero che colla legge che si propone si venga a sminuire quella giusta, quella salutare influenza che deve esercitare il padre di famiglia tra i suoi discendenti.

Vi è di non sminuire l'autorità dei padri di famiglia stava impressa anche nella mente dell'ufficio centrale, e l'ha spiegata nel suo rapporto.

Ma se ben consideriamo le varianti che si sono presentate in questa discussione, io non so veramente se ciò che si propone dagli altri sia più confacente allo scopo che ci proponiamo noi nel progetto che vi abbiamo proposto. Noi che cosa facciamo? Attribuiamo al possessore attuale, che è per così dire

il capo della linea ingressa, la disponibilità della metà delle sostanze per quanto alla nuda proprietà; noi gli lasciamo lo intero usufrutto; ed ecco che il padre di famiglia si trova in molto miglior condizione per remunerare i figli meritevoli, per trattenerne quelli i quali potessero trascorrere oltre i suoi voleri.

Noi nel secondo grado, vale a dire al primo chiamato, lasciamo la disponibilità della metà della nuda proprietà, e con ciò noi diamo in quella famiglia un nuovo elemento, per cui si possano coordinare gli interessi dei figli con quelli del padre sotto la sua autorità e sotto la sua direzione. Quanto più noi concentriamo nel giusto discernimento paterno la disponibilità degli averi della famiglia, tanto più noi garantiamo l'ordine e gli interessi morali della medesima.

Le lagnanze che si sono fatte, o signori, contro i fedecomessi partivano in gran parte appunto da ciò che i figli senza speranza di poter essere remunerati dal padre, trascorrevano facilmente e prevedevano l'avvenire in cui, indipendentemente dalla volontà del padre, sarebbero entrati nel possesso de' suoi beni.

Tanto basta perchè nessuno possa credere che noi vogliamo disarmare l'autorità paterna. Al contrario noi la vogliamo circondare da tutte le possibilità di disposizioni di legge che secondo la nostra legislazione le può competere.

Il signor maresciallo Della Torre parve alquanto offuscato da ciò che si era detto che questa legge, quale si propone, era stata sollecitata dall'opinione pubblica; e saviamente egli prese a discernere ciò che è l'aura leggiera dell'opinione che varia ad ogni istante, da ciò che è il risultato dei bisogni dei tempi, e saviamente egli ci disse che conveniva badare a che la legislazione non diventasse fluttuante.

Ma noi non abbiamo creduto che diventasse fluttuante una legislazione la quale si riposerebbe sopra due basi: la base di un'equità ragionata, la base di un movimento di circolazione che dappertutto ci preme, che dappertutto si svela. Questo movimento di necessità deve agevolare la circolazione, deve facilitare la translazione dei capitali. E la translazione dei beni è un fatto costante oggidì, ed è perciò che ieri io aveva l'onore di esporvi che il nostro progetto era improntato non tanto da considerazioni politiche, quanto da un canone di economia vera, vale a dire, per non porre i possessori di beni in circostanze da non curarne il miglioramento futuro.

Dunque in questa parte non vogliamo una legislazione fluttuante, nè vogliamo mettere un argine che faccia straripamento; vogliamo incanalare il fiume affinché vada a seconda dei bisogni dei tempi, e possa produrre più utile, più fertile risultato.

Il signor maresciallo Della Torre ci chiamò nel campo della storia e ci disse, come le parole *libere istituzioni, eguaglianza davanti alla legge* ci fossero portate da Clodoveo e dai popoli stranieri; in ciò concordando coll'opinione di Montesquieu che l'ammirabile sistema della costituzione sia stato trovato fra le selve del nord.

Ammetto perfettamente questo, ma non potrei ammettere egualmente ciò di cui avvertiva il senatore preopinante, vale a dire che i romani e gli inglesi abbiano dovuto quanto ai primi, e debbano i secondi la loro grandezza ad un sistema di classificazione permanente.

Questo mi pare non possa reggere, se esaminiamo la storia.

Che cosa è la storia romana, o signori, a partire dai tempi del re per venire fino al termine della repubblica? Non è altro fuorchè un moto continuo di emancipazione.

Quanto più si accrescono le transazioni civili, quanto più l'uomo si fa potente individualmente, quanto più si accre-

scono le famiglie, tanto più vi è bisogno di emancipare l'azione di questi individui, e per conseguenza havvi bisogno di accoppiare anche l'azione della legge a questo moto interno che agita tutta questa mole.

Ora, ripeto, tutta la storia romana, cominciando dai primi tempi per venire sino all'impero, ci dimostra sempre come vi fosse un conato interno.

Questo conato tendeva all'emancipazione, all'allargamento e all'assimilazione delle classi.

Infine il patriziato si trova ridotto a che cosa? Si trova ridotto unicamente a conservare certi privilegi interni di famiglia che non avevano influenza sulla cosa pubblica.

**DE SONNAZ.** (*Interrompendo*) E cadde la repubblica...

**DELLA TORRE.** Mon idée a été mal comprise; je suis loin de vous conseiller d'imiter les castes indiennes, je suis loin de vouloir ressusciter à votre profit les institutions de la vieille Egypte. Il ne s'agit pas de cela dans le classement anglais et romain; là tous peuvent s'élever de classe en classe, c'est ce qui fait un grand gouvernement. On arrive par la parole ou l'épée comme Marius, Cicéron, Peel, Wellington; c'est ce qui fait les peuples grands; on monte de classe en classe; le génie arrive au sommet, c'est ce qui rend les nations glorieuses et fortes. Dieu me préserve de vous conseiller de prendre l'Inde pour modèle; j'ai été mal compris, je le répète, mais je vous souhaite de ressembler aux Romains et aux Anglais.

**SCLOPIS, relatore.** Più avvalorato dall'assistenza che mi porge l'opinione emessa testè dal maresciallo Della Torre, io riprendo la parola onde rispondere su quanto disse il generale Di Sonnaz.

Se cadde la repubblica, per qual ragione essa cadde? Perchè non si era fatta una parte uguale dei diritti; se la parte uguale si fosse fatta, la repubblica non sarebbe caduta. Che cosa era quella tranquillità dell'impero che era un segno di morte al tempo di Augusto e di Tiberio? Non era altro che una compressione, perchè i diritti non si rispettavano, perchè l'eguaglianza civile non era stata mantenuta.

Ecco il perchè cadde la repubblica romana, non perchè si seguissero in quei tempi le fasi di un moto ragionevole e progressivo. (*Bravo! bravo!*)

Mi occorre ancora, o signori, di rispondere, alla citazione dell'esempio dell'Inghilterra che ci fu addotta dal maresciallo Della Torre. In questa parte io vi dirò, come ieri, che si tratta di materia non tanto comune e dove le idee generali che corrono per lo più non sono le più esatte.

In Inghilterra è verissimo che vi sono classi separate, ma come si intendono queste classi separate? Come s'intende l'istituto della nobiltà? In Inghilterra nessuna famiglia complessivamente è nobile, non ci è altro che il titolare del feudo; è principio inconcusso della legislazione inglese che tutti i figli, neppure escluso il primogenito che ha la vocazione implicita al feudo, tutti fanno parte della borghesia, tutti sono cittadini e sotto l'eguaglianza della legge; ecco il vero principio della legislazione inglese. Egli è a questo principio che un illustre statista inglese, quegli che attualmente sta a capo del Ministero della regina Vittoria, in un suo libro pubblicato 29 anni fa diceva che si doveva riferire il progresso civile dell'Inghilterra perchè nessuna costituzione familiare, esclusiva ed eccezionale, poneva in disparte una classe della nazione dall'altra.

Inspirata da questo sentimento la vostra Commissione estenderà il suo primo rapporto; attualmente l'ufficio centrale non si può smuovere da quanto dapprima lo persuadeva, cioè la necessità dei tempi e la ragione dell'equità. Il sena-

tore Stara vi ha spiegato come equità vera ci sia nel nostro progetto; noi esamineremo gli altri emendamenti, e quindi vi sottoporremo il nostro parere.

**MAESTRI.** Dopo le gravi osservazioni esposte dall'onorevole relatore, non dirò che poche parole ristrette a combattere l'emendamento dell'illustre maresciallo.

La divisione della nuda proprietà in due parti, con norma di equità, succede senza far danno ad alcuno, senza lesione di alcun diritto. Di fatto le due persone che hanno diritto attuale od eventuale ai beni fedecommissi sono il possessore e il chiamato. Tutti gli altri sono estranei.

Ora, dividendo in due parti la nuda proprietà, il possessore lucra la sua metà; egli dunque non è offeso, è beneficiato dalla legge.

Il chiamato trova convertito in un diritto attuale un diritto eventuale, un'aspettativa.

La nuda proprietà si ritiene nella giurisprudenza uguale al valore dell'usufrutto.

Egli, il chiamato, ottiene subito la metà della nuda proprietà, cioè un valore eguale alla metà dell'usufrutto, ossia la metà del godimento del fedecommesso. E siccome la metà di questo godimento lo ottiene anticipato, così egli viene ad ottenere un valore forse eguale a quello che avrebbe ottenuto verificandosi la devoluzione del fedecommesso in suo favore.

Quindi la legge anche nel suo interesse, lungi dall'essere lesiva, è benefica.

Stanno davanti la legge due persone: il possessore e il chiamato.

La legge ha nella sua disponibilità tutta la nuda proprietà. L'usufrutto non è in poter della legge; esso appartiene irrevocabilmente al possessore.

Rimane la nuda proprietà; la legge la divide in due parti eguali.

Una metà l'attribuisce al possessore, l'altra metà al chiamato. Il chiamato non è in miglior condizione del possessore.

Egli non ha che un diritto eventuale, mentre l'altro è anche nel possesso del dominio.

La legge dà al chiamato la metà come al possessore; quegli non può pretendere di più.

Non avendo maggiori diritti, non può pretendere più larga porzione.

**PRESIDENTE.** Si annunzia un nuovo emendamento del senatore Demargherita, così concepito:

Prego i signori senatori di voler prestare attenzione alle parole.

« La nuda proprietà della metà dei beni già vincolati rimane riservata all'immediato successore, qualunque sia la linea cui esso appartenga, purchè trovati in vita, od anche solo concepito alla promulgazione della presente legge. »

Forse l'onorevole proponente ha dimenticato qualche parola che potesse dare una diversa tendenza al suo emendamento; altrimenti io non troverei la menoma diversità fra il suo emendamento e la proposizione della Commissione, la quale è concepita puramente e semplicemente negli stessi termini.

**DEMARGHERITA.** Ho usata l'espressione *immediato successore*, prendendola dalla legge ligure, la quale, avendo scelti tutti i vincoli, diede una porzione dei beni già vincolati all'*immediato successore*, coll'aggiunta di *colui*, cioè, il quale non solo è chiamato pel primo al momento della promulgazione della legge abolitiva dei vincoli, ma si trova essere immediato successore, raccoglierebbe, cioè, il fedecommesso al momento in cui si apre la successione.

**PRESIDENTE.** Allora non basta il riferirsi al testo di una legge straniera, la quale non può dar norma e regola a questa; bisogna dire più chiaro che cosa s'intenda per *immediato successore*; bisogna dare, cioè, una spiegazione maggiore, per cui si veggia in che si vuol fare differenza fra il primo chiamato e l'immediato successore.

**DEMARGHERITA.** Osservo al Senato che quando mi servii di un'espressione già usata in questo senso in una legge, in questo senso eseguita nella Liguria, parve a me che questa potesse aversi per sufficientemente chiara. Tuttavia non mi oppongo alla domanda, che si spieghi nel mio emendamento più chiaramente che cosa s'intenda per *immediato successore*.

Nella sostanza io credo che quando il primo chiamato si trova bensì in vita alla promulgazione della legge, ma non lo si trova al momento di raccogliere l'intero fedecommesso in forza dell'atto della fondazione, non ha diritto ad alcun riguardo, e che il dare a questo una porzione del fedecommesso, solo perchè era chiamato, ma senza che quindi si trovi in grado di raccogliere il beneficio del fedecommesso, dove fosse ancora in piedi, e negarlo a colui che prenderebbe l'intero fedecommesso, è dare un risarcimento a colui il quale non è dovuto, a colui che non soffre alcun danno dall'abolizione dei vincoli fedecommissari e negare questo medesimo risarcimento a colui il quale trovandosi in grado di succedere, ove il fedecommesso fosse ancora in piedi, sente il danno, e lo sente solo dall'abolizione di questi vincoli.

Pare a me dunque un'ingiustizia che intesi correggere nel modo proposto.

**SCLOPIS, relatore.** A schiarimento dell'ufficio centrale io credo necessario di avvertire che la legge ligure da cui disse l'onorevole senatore Demargherita di voler togliere l'esempio, la quale è delli 22 e 26 maggio 1799, così si esprime:

« I beni soggetti a fedecommissi dal momento dell'accettazione della costituzione sono rimasti liberi per metà presso di chi li possedeva o aveva diritto di possederli, e per l'altra metà, per quello che concerne la proprietà degli stessi, s'intendono devoluti liberamente all'immediato successore. »

Io ho sempre creduto (sarò stato nell'errore), ma ho sempre creduto che la legge intendesse che l'immediato successore sarebbe quello che si sarebbe trovato al momento della morte del possessore attuale, altrimenti non saprei qual significato legale dare alla parola *immediato successore*, perchè un ulteriore chiamato non è un immediato successore, è quello che, in ordine di vocazione, sta il più prossimo possessore; ma questi non si può chiamare rigorosamente successore, perchè ad esservi un successore bisogna che sia aperta una successione, e perchè sia aperta una successione è mestieri che sia morto il possessore attuale; domanderei di essere chiarito su questo punto.

**DEMARGHERITA.** La differenza che trovo fra la parola *chiamato* ed il vocabolo di *successore* sta in questo, che per raccogliere un'eredità fedecommissaria, una sostituzione, conviene avere doppia qualità, vale a dire di esservi chiamato e di trovarsi vivente al tempo in cui la devoluzione del fedecommesso deve operarsi; se si usa soltanto il vocabolo *chiamato*, intendo quello il quale ha la vocazione per sé; ma quella vocazione può essere vana, illusoria, inutile quando egli non si trova più in vita al momento in cui la vocazione dovrebbe sortire il suo effetto; e, ripeto, questi che è semplicemente chiamato, ma che non sarà successore perchè non si trova in vita al momento della devoluzione del fedecom-

messo, ha egli il diritto a qualche indennità, a qualche riguardo?

Non ne ha nessuno: ha un diritto temporario che svanisce.

Quando questo diritto cessa con qual ragione pretenderà di avere la metà de' beni fedecommissari, avocare in sé questa metà di tali beni fedecommissari, che sussistendo il fedecommissario non avrebbe avuto?

Togliendo questa metà de' beni fedecommissari all'immediato successore, che cosa si oppone nella relazione della Commissione, che cosa si oppone a questo metodo, a questo sistema, che è uno di quelli proposti per ipotesi dall'ufficio centrale?

Ci si oppone che intanto se si aspetta la morte del possessore attuale, rimane in vita il fedecommissario, questo non è assolutamente abolito.

Ma a questa opinione risponde il ministro guardasigilli nella sua relazione di presentazione della legge, laddove dimostra in modo concludentissimo che se si dà la proprietà di presente a colui che succederà, non si mantiene il fedecommissario, ma si scioglie questa proprietà; è fatta di presente alienabile dalla persona la quale succederà, disciolto è il vincolo. Per esser poi incerta la persona alla quale la legge dà la metà della proprietà de' beni fedecommissari, non si mantiene il fedecommissario; l'estinzione del fedecommissario è decretata nell'articolo della legge già stato votato, nè più risorge tal vincolo perchè nel secondo articolo si disponga di una parte della proprietà già vincolata a favore di chi soffre danno per l'ordinata risoluzione del vincolo; è invero finora incerta la persona che sarebbe immediato successore del possessore attuale, mantenendosi il vincolo, ma questa incertezza non impedisce che tal persona possa acquistare la proprietà cedutagli dalla legge o risarcimento del danno provengente dalla risoluzione del vincolo.

**STARA.** Vorrei fare una osservazione.

**PRESIDENTE.** Dal modo con cui l'onorevole oratore aveva incominciato il suo discorso mi pareva come egli stesso riconoscesse che col suo emendamento, com'è ora concepito, si lascierebbe un troppo libero campo all'interpretazione in un articolo di legge che presenta già tanta diversità d'intelligenza in questo primo suo studio. Parmi quindi conveniente che l'autore spieghi meglio egli stesso il suo intendimento, per togliere ogni ambiguità che potesse nascere dal confronto delle parole *primo chiamato* e *primo successore immediato*. E se egli intende correggere in questo modo il suo emendamento, la cosa procederà più piana. Che se esso crede di dover insistere, domanderò allora al Senato se intende appoggiar la proposta, benchè io preveda che il Senato sarà molto imbarazzato a deliberare sovra di un emendamento di cui non s'intende in questo momento la portata.

**BOCARDI, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole signor senatore Demargherita si riferisce alle leggi liguri, ma sembra escludere ogni dubbio che il beneficio dello scioglimento debba, in parte almeno, spettare non alla persona chiamata vivente all'epoca della promulgazione della legge, ma alla persona chiamata che sarà in vita all'epoca della morte del possessore attuale. E ciò tanto è vero, o signori, che nel sistema delle leggi liguri per procedere alla divisione dei beni cui si faceva luogo appena promulgata la legge si deputava ai futuri chiamati aventi interesse un curatore, precisamente perchè la persona del futuro chiamato, finchè era vivente la persona attuale, rimaneva del tutto incerta.

Soggiungerò ancora, o signori, che per quanto sia grande presso di me l'autorità dell'onorevole senatore Demargherita, io non potrei guarir accostarmi al sistema da lui proposto.

L'oggetto principale di questa legge è senza dubbio il pronto, l'immediato scioglimento dei vincoli; tutte le altre disposizioni debbono, o signori, essere sostanzialmente subordinate al principio vitale della medesima.

Egli è certamente conveniente di adattare questa legge per quanto sia possibile alle ragioni di equità nel compartimento dei beni, ma il suo principale oggetto non si deve mai perdere di vista.

Io credo che l'onorevole vostro ufficio centrale si è strettamente, esattamente e logicamente attenuto a questo principio col sistema di compartimento che fu da esso proposto, giacchè se si vuole il pronto, l'immediato scioglimento, non vi è altro mezzo a conseguirlo, salvo che di considerare le cose nello stato in che sono al momento in cui la legge viene promulgata.

Diffatti, o signori, che cosa ci starà dinanzi all'epoca della promulgazione di questa legge? Il titolare del fedecommissario ed un prossimo chiamato, il quale ha il fondamento del suo diritto nelle tavole di erezione; eccovi i soli interessi a cui è d'uopo il provvedere, e ad essi provvede il sistema dell'ufficio centrale.

Aggiungerò ancora, o signori, che le leggi liguri non andarono scevre di gravi inconvenienti; vi furono (e il tempo non è molto remoto, e la giurisprudenza non si può ancora dire, a questo riguardo, bene e positivamente stabilita), vi furono, dico, immense contestazioni giudiziarie sul vero senso degli effetti legali di quelle leggi.

Il Ministero, è vero, o signori, non vi propose di estendere le disposizioni della proposta fattavi agli effetti già prodotti dalle leggi liguri, sebbene molte rispettabili opinioni manifestatesi nella Camera elettiva propendessero ad evitare quegli incagli, quegli inconvenienti che si riconoscevano negli effetti da quelle prodotti: esso non lo fece, o signori, perchè in fatto di legislazione è necessaria la massima temperatezza, e difficilmente si deve far ritorno al passato; questo fu l'unico motivo per cui il Ministero si astenne dal secondare quelle opinioni.

Conchiuderò persistendo nell'emendamento proposto dall'ufficio centrale ed accettato dal Ministero.

**DEMARGHERITA.** L'onorevole guardasigilli non intende...

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Abbia prima la bontà di attendere che io legga il suo emendamento e lo faccia prima appoggiare.

L'emendamento è in questo modo riformato:

« La nuda proprietà della metà dei beni già vincolati rimane riservata al chiamato vivente alla morte dell'attuale possessore, qualunque sia la linea cui esso appartenga, purchè trovisi in vita, o già concepito alla promulgazione della presente legge. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

**STARA.** Signori, la conseguenza dell'emendamento che vi si propone sarebbe questa:

Tizio è primo chiamato al momento della promulgazione della legge, è perciò l'unico chiamato, non essendovi altro vivente in quel momento. Tizio muore prima che avvenga il decesso dell'attuale possessore; il fedecommissario appartiene quindi per intero all'attuale possessore, perchè non vi esiste più il primo chiamato a cui si debba attribuire la metà della nuda proprietà.

Infatti, secondo l'emendamento dell'egregio senatore Demargherita, la metà della nuda proprietà che non appartiene all'attuale possessore, e che dal medesimo viene attribuita a

quel primo chiamato che vive in due tempi, nel tempo, cioè, in cui si promulga la legge, ed al tempo in cui viene a morire l'attuale possessore; quindi può avvenire ed avverrà spesso che se al momento in cui si promulga la legge o non vi abbia chiamato alcuno, o, se havvene alcuno, questo premuova all'attuale possessore, allora in ambi questi casi l'intera nuda proprietà appartiene all'attuale possessore.

Ora, è questo l'intendimento del proponente? Sarà questa l'intenzione del Senato di attribuire in questi casi l'intera nuda proprietà all'attuale possessore? Se questo è l'intendimento del Senato, non avrà in questo caso che a adottare un tale emendamento.

**DEMARGHERITA.** Io domando la parola, prima per rispondere alle ragioni su cui si fonda l'opinione del ministro, tratte da ciò che nell'ipotesi del mio emendamento più non vi sia quel pronto ed immediato scioglimento dei vincoli a cui tutti aspiriamo. Se però io non erro, questo pronto ed immediato scioglimento dei vincoli che si desidera dal ministro esiste anche nell'ipotesi del mio emendamento, con questo di più, che, secondo il mio emendamento, la metà dei beni si dà a quello che patisce, che soffre dall'abolizione dei vincoli; quando invece, nel senso della proposta legge, il risarcimento si ricusa a quello a cui sarebbe dovuto, e si dà invece a quello che, non potendo raccogliere il beneficio del fedecommesso per non trovarsi vivente al tempo della sua devoluzione, non ha danno che gli risulti dall'abolizione dei vincoli.

Signori, è pronto ed immediato lo scioglimento dei vincoli quando ciò che faceva parte dell'asse vincolato è messo in comune commercio, è divenuto alienabile.

Ora, nella mia ipotesi, tutto intero l'asse vincolato diventa alienabile, entra in circolazione, ed è fatto capace di contrattazione, perchè una metà, non c'è dubbio, devoluta all'attuale possessore è libera, l'altra metà è libera in colui che succederebbe al fedecommesso nel caso in cui egli fosse mantenuto. Mi si dice: la persona è incerta; primieramente io ho messo nel mio emendamento la condizione che il chiamato, il quale vuole raccogliere questa metà del fedecommesso sia in vita non solamente al tempo della devoluzione, ma anche al tempo della promulgazione della legge. Abbiamo persone certe, supponiamo un possessore attuale del fedecommesso che non abbia prole, ma abbia vari fratelli, secondogenito, terzogenito, quartogenito: nel sistema del ministro e dell'ufficio centrale la metà di cui ragioniamo deve darsi al secondogenito. Il primogenito si suppone che deve essere possessore del fedecommesso, il secondogenito è il primo chiamato; ma il secondogenito non si trova in vita al tempo della morte dell'attuale possessore, si trova in vita invece il terzogenito, questi è quello che avrebbe avuto l'intero asse del fedecommesso ove non si fossero tolti i vincoli; egli dunque soffre veramente dall'abolizione dei vincoli, e gli si deve avere quel riguardo che siamo intesi di avere verso i chiamati che patiscono dall'abolizione dei vincoli; fra questi secondo, terzo, quartogenito uno probabilmente si troverà in vita all'epoca della devoluzione del fedecommesso che acquisterebbe per intero dove non fosse stato abolito: a questo fratello, che essendo seniore a confronto degli altri sopravvissuti, trovasi avere la qualità di chiamato, è dovuta la metà dei beni fedecommessari di che si ragiona, non al fratello predefunto, quantunque fosse il primo chiamato al tempo della promulgazione della legge.

L'onorevole membro dell'ufficio centrale che prescrive anche a rispondere al mio emendamento, suppone il caso di un solo chiamato.

**STARA.** (Interrompendo) Anche di più.

**DEMARGHERITA.** ... sia un solo o siano più i chiamati al tempo, gli è pur sempre vero che quegli solo d'essi che si troverà vivente al giorno della morte del possessore attuale, ha diritto alla metà dei beni in discorso, che sarà vivente quel di in cui, se durato fosse il vincolo, non avrebbe raccolto l'intero asse; i beni non possono concentrarsi nel possessore attuale se non mancando appieno tutti i chiamati, resta quindi il solo ostacolo dell'incertezza della persona sul di cui capo posa la proprietà dei beni in discorso; ma questa incertezza non osta al libero trapasso della proprietà, come succede in tutti i casi di disposizione condizionale.

Signori, se voi volete che le proprietà per intendersi libere debbano posare sopra una persona certa, voi dovete condannare in modo assoluto tutte le contrattazioni e tutte le disposizioni testamentarie che hanno il carattere di disposizioni condizionali, perchè egli è proprio di ogni condizione di sospendere la cosa *in futurum incertumque eventum*.

Se adunque vi sono moltissimi altri casi nella legislazione, nella giurisprudenza, in cui la proprietà per essere libera, per essere alienabile, non si posi tuttavia sopra il capo di una persona fin d'ora certa, non veggio ragione per cui, anche nel caso nostro, per accostarsi ad un principio di maggior giustizia, che è quello di risarcire chi soffre danno, noi dobbiamo permettere che anche in questo caso la condizione abbia il suo effetto, cioè che la proprietà sia libera, abbenchè non si sappia ancora sul capo di chi ella si posi.

**PRESIDENTE.** Il presidente deve farsi studio in questo cozzo di emendamenti di proporre al Senato quella serie di votazioni che lasci libera maggiormente la votazione degli emendamenti successivi.

Havvi propriamente qui tre questioni: 1° Se la nuda proprietà dei beni già vincolati debba rimanere riservata in tutto od in parte; a ciò si riferisce l'emendamento del senatore Della Torre; 2° Se questa riserva debba giovare a quel primo chiamato che si trova vivente al tempo della promulgazione della legge, od a quelli i quali si troveranno viventi all'epoca della cessazione dell'usufrutto. Ciò appartiene all'emendamento Balbi, ed a quello Demargherita in parte; 3° Se oltre alla condizione di essere il chiamato vivente all'epoca della cessazione dell'usufrutto, debba anche inserirsi l'altra condizione che fosse già egli vivente all'epoca della promulgazione della legge; questa è la seconda parte dell'emendamento Demargherita.

Io non vedo altro modo di uscire da questa triplice questione che di separare in tre parti la votazione, vale a dire, che prima si voti sulle prime parole dell'emendamento Della Torre, colle quali si dice: « la nuda proprietà dei beni già vincolati rimane riservata. »

Chi approva la nuda proprietà, ecc., naturalmente esclude l'articolo della Commissione che dice la nuda proprietà della metà; questa sarebbe la prima votazione. Qualunque sia il voto sovra queste parole, avrà sempre luogo la votazione sulle altre due questioni.

Si voterà adunque in secondo luogo se questa proprietà si debba lasciare a chi è vivente all'epoca della promulgazione della legge, o a chi sarà vivente all'epoca della cessazione dell'usufrutto.

Se questa ultima clausola sarà accettata, allora voteremo in terzo luogo se oltre all'essere il chiamato vivente all'epoca della cessazione dell'usufrutto, sia anche necessario che fosse anch'egli vivente all'epoca della promulgazione della legge...

**BALBI-PIOVERA.** Domando la parola per isviluppare...

**PRESIDENTE.** Non siamo ancora arrivati al suo emendamento. Cominciamo da quello Della Torre. Leggerò di nuovo le parole che intendo sottoporre a votazione; esse sono le prime dell'emendamento del senatore Della Torre « la nuda proprietà dei beni già vincolati rimane riservata » *dei beni*, vale a dire, di tutti i beni; in conseguenza questa proposta colpisce sia l'articolo della Commissione, sia il progetto primitivo del Ministero, perchè amendue volevano non già la riserva di tutti i beni, ma soltanto della metà. È conceduta la parola a chi voglia ridurre le sue osservazioni a questi termini.

**SCLOPIS, relatore.** Siccome nel disgiungere le varie parti di un emendamento potrebbe occorrere qualche confusione, l'ufficio centrale crede opportuno di far avvertire che quando si votasse nel senso favorevole a quella prima posizione di questione espressa dall'onorevole signor presidente, l'attuale possessore, quello che attualmente possiede i beni tutti vincolati da fedecommissi, non ritirerebbe più altro che il semplice usufrutto durante sua vita, e quindi sarebbe privato della metà della nuda proprietà che, secondo il progetto della Commissione, gli viene attribuito. Unicamente ho creduto di ciò avvertire onde si conosca la portata del voto che si sta per profferire.

**PRESIDENTE.** Molto acconciamente notava il relatore dell'ufficio centrale quale sia l'importanza di questo voto che si deve emettere sulle prime parole dell'emendamento Della Torre, giacchè con esso è data al possessore attuale una facoltà che osta colla riserva della metà che l'ufficio centrale gli attribuisce.

**DELLA TORRE.** L'attuale possessore resta nella situazione in cui si trova presentemente, ogni suo diritto sussiste; epperò a lui non si fa alcun torto.

Infatti che cosa è un fedecommissato? Un obbligo di trasmettere quanto ha ricevuto.

**STARA.** Domando la parola per fare una semplice osservazione su quanto ha detto l'illustre maresciallo.

Secondo il suo emendamento non è che l'attuale possessore ritenga e conservi tutti questi beni; no, il suo emendamento è ben lontano da questo. Esso gli dà molto meno, in quanto che non gli lascia se non se il semplice usufrutto, che sarà sempre semplice usufrutto.

Mentre che, secondo i principii che regolano i fedecommissi, l'attuale possessore non solamente ha il diritto d'usufrutto, ma anche la proprietà, imperfetta è vero, ma che può divenire assoluta, perfettissima quando si compiano i quattro gradi, o che venga a morire l'unico chiamato al medesimo.

Quando che, secondo l'emendamento dell'illustre maresciallo, da questo momento l'attuale possessore perde ogni speranza, ogni emolumento, e non ritiene che un semplice usufrutto che è ben lontano da quanto la legge accorda all'erede fiduciario; l'erede fiduciario ha ben più dell'usufrutto, potendo averne la proprietà, che sebbene risolvibile può divenire assoluta in certi determinati casi.

**DELLA TORRE.** Questo non muta nulla.

**STARA.** È necessario che coloro che votano in questo senso ritengano che se si adotta l'emendamento proposto dall'illustre maresciallo, l'attuale possessore, alla promulgazione della legge, rimane privato di tutti quei diritti da me accennati; perchè in quel modo vi è un primo chiamato, il quale acquista tutto.

**PRESIDENTE.** Pare che il momento sia maturo per sottoporre alla finale decisione del Senato questa questione; io metto ai voti queste parole: *la nuda proprietà dei beni già*

*vincolati rimane riservata*; questa è la prima parte dell'emendamento Della Torre.

Chi approva la prima parte dell'emendamento Della Torre, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Viene ora l'emendamento Balbi-Piovera, combinato coll'emendamento Demargherita:

« *La nuda proprietà della metà dei beni già vincolati rimane riservata al chiamato vivente alla morte dell'attuale possessore, qualunque sia la linea a cui esso appartenga.* »

Metto in primo luogo ai voti questa disposizione; l'altra parte dell'emendamento Demargherita deve intanto rimaner sospesa.

**BALBI-PIOVERA.** L'emendamento Demargherita è quello che più si avvicina a quello della Commissione; il mio per lo contrario se ne allontana.

**PRESIDENTE.** Sono eguali.

**DEMARGHERITA.** Io vorrei escludere i nascituri; contemplo i presenti, non voglio escluderli; non contemplo nei chiamati che i presenti.

**BALBI-PIOVERA.** Domando la parola per sviluppare il mio emendamento, non avendo potuto spiegare le cause che me lo hanno fatto proporre.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Balbi-Piovera.

**BALBI-PIOVERA.** Veramente per me è cosa molto ardua il prendere la parola dopo quanto fu detto da tanti giuriconsulti e dotti magistrati sopra una materia puramente legale e di cui non ho che una tinta assai leggiera; ma spinto da quel senso di rettitudine ed equità dettato dalla convinzione mia, ho creduto di presentare un emendamento diverso da quello della Commissione.

Le disposizioni della legge ligure non apportarono nella Liguria quegli inconvenienti già notati dal guardasigilli; e se non ne portarono si è che il testo della legge della repubblica ligure era diverso da questo.

L'obbiezione che faceva il guardasigilli all'emendamento mio sul principio dell'immediato scioglimento dei vincoli fedecommissari non mi sembra molto basato. Ieri abbiamo votato il primo articolo di questa legge. Questo toglie del tutto i fedecommissi; ora i beni erano vincolati a priori, e non devono più essere considerati che come puri usufrutti, e in questo senso non vedo che il ricercare l'immediato successore, l'immediato chiamato al presente o al momento della cessazione dell'usufrutto, sia un'obbiezione molto forte.

Nella legge ligure vi era che rimanevano come fedecommissi la parte dell'immediato chiamato da unificarsi al momento della morte del possessore, mentre in questa legge questa disposizione non esiste, e nel mio emendamento io pongo nel secondo alinea che si debba immediatamente dal possessore e dal Ministero Pubblico provvedere allo scioglimento e divisione dei beni vincolati ai fedecommissi.

Ora non si tratta più che di decidere l'epoca alla quale verrà l'immediato successore investito della libera proprietà; in questo io mi atterro agli argomenti addotti dal senatore Stara. Per la scelta di quest'epoca il senatore Stara presentava vari casi in cui un padre giovane, sia maritato o nubile, possessore di fedecommissato, poteva, pochi anni dopo la promulgazione della legge, aver prole che sarebbe successa. Questa prole si trova esclusa, totalmente esclusa dalla legge, che stabilisce di ricercare immediatamente il successore.

Io penso che questa ragione sia plausibile, e che non si offendano gli interessi delle famiglie diversamente che potrebbero essere chiamate da un collaterale alla successione che senza la redazione dell'ufficio centrale appartenere dovrebbe

alla famiglia del presente possessore, onde mi pare che il Senato possa prenderla in considerazione.

Del resto io non posso, per la mia pochezza in giurisprudenza, citare autori sia nazionali che stranieri su questa materia. Non richiamerò alla vostra mente che il gran libro, quel libro che tutti abbiamo scolpito nel cuore, vale a dire il sentimento della giustizia verso tutti.

A parer mio i fedecommessi, giudicati dal punto di vista della presente civiltà, erano un'ingiustizia; come tale però non eran considerati in quei tempi che furono eretti, e questo dipende dalle idee regnanti in allora. Fu considerato come tale anche lo scioglimento, da molti, mezzo secolo fa.

Ma più grave, più seria fu la ripristinazione dopo quindici anni, e sarebbe veramente compiere quella serie di ingiustizie il privare i chiamati, colla redazione dell'ufficio, di quello che, come diceva un mio amico e collega, è per loro più di una speranza, meno di un diritto, ma la certezza dell'esclusione.

**PRESIDENTE.** Ho avuto l'onore di notare che il secondo emendamento a votare sarebbe quello che comprende egualmente la redazione Demargherita e Balbi-Piovera sulla nuda proprietà della metà dei beni già riservata al chiamato vivente alla morte dell'attual possessore.

Ambidue gli emendamenti vogliono fatta questa riserva: non al tempo della promulgazione, ma al tempo della morte dell'ultimo possessore. Se il Senato li accoglierà, allora avrà luogo la discussione quanto alle altre rimanenti questioni che ne dipendono.

Pongo ai voti le seguenti parole: « La nuda proprietà della metà dei beni già vincolati rimane riservata al chiamato vivente alla morte dell'attual possessore. »

(Il Senato non adotta.)

Con ciò è tolta l'occasione di mettere ai voti la seconda parte dell'emendamento Demargherita, il quale non ha più applicazione, come anchè le ulteriori proposte del senatore Balbi-Piovera.

Ritorno adunque alla votazione dell'articolo dell'ufficio centrale:

« La nuda proprietà della metà dei beni già vincolati rimane riservata al primo o primi chiamati, qualunque sia la linea cui essi appartengono, che saranno viventi o concepiti all'epoca della promulgazione della presente legge. »

**SCLOPIS, relatore.** Proporrei di surrogare la parola *viventi* alle parole *nati* o *concepiti*, ecc.

La vita s'intende dal fatto che esistono al momento della promulgazione della legge, e il nato si contrappone al nascituro.

**PRESIDENTE.** Quest'osservazione non credo solleverà la menoma difficoltà nel Senato; in conseguenza lo pongo ai voti così redatto.

(Il Senato adotta.)

Se il Senato stima, dopo una votazione così imbarazzante, di aggiornare a domani la continuazione della discussione della legge...

*Voci.* Sì! sì!

**STARA.** C'è ancora un paragrafo da votare.

**PRESIDENTE.** È vero, vi è ancora l'alinea:

« La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dall'attual possessore quanto dal primo chiamato. »

Chi lo approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

Pongo ora ai voti l'intero articolo.

Chi approva l'articolo 2, sorga.

(È approvato.)

È aggiornata la continuazione della discussione a domani.

*Voci.* Domani è festa, a posdomani.

**PRESIDENTE.** È aggiornata a lunedì.

*Voci.* A che ora?

**PRESIDENTE.** Al tocco.

L'adunanza è sciolta alle ore 4 1/2.